

Vicenza, 25 giugno 2018 ore 20:53 - I sottoscritti rappresentanti dei risparmiatori condividono quanto segue:

PROPOSTA RISARCIMENTO DA PRESENTARE AL GOVERNO: > **PERSONE GIURIDICHE** <

1. SOGGETTI LEGITTIMATI. Ditte individuali, società di persone e di capitali e altri enti o soggetti giuridici aventi sede legale in Italia titolari di azioni delle banche popolari aventi sedi in Italia acquistate fino alla data del 18/12/2015, relativamente a Veneto Banca, e 04/03/2016 per Popolare di Vicenza o di obbligazioni subordinate.

2. ESCLUSIONI. Sono esclusi dall'accesso al risarcimento: operatori borsistici, intermediari finanziari, istituti bancari e di credito, assicurazioni, società finanziarie, fondi speculativi, società di leasing, società fiduciarie, fondazioni strumentali o comunque collegate a istituti di credito, assicurativi o finanziari e società il cui capitale sia in tutto o in parte posseduto dalla banca popolare di cui si tratta - Soggetti che abbiano accettato la transazione proposta dalle banche popolari o che comunque abbiano raggiunto con le stesse una transazione avente per oggetto il rimborso di azioni (in senso ampio...).

3. MODALITA' DI ACCESSO AL RISARCIMENTO. Legittimazione di quanti soddisfino la condizione di cui al punto 1.
Richiesta mediante invio di PEC con allegata domanda e estratto posizione libro soci rilasciato dalla banca o dagli organi della LCA.
La richiesta andrà inoltrata entro e non oltre la data del 31/12/2018.

4. DOTAZIONE – RISARCIMENTO. Ai soggetti che risulteranno aver diritto al risarcimento sarà concesso un credito di imposta pari al valore delle azioni alla data del xx.xx.xxxx, da utilizzare proporzionalmente nei cinque esercizi consecutivi a partire da quello successivo al riconoscimento del credito di imposta. Il credito d'imposta sarà cedibile.

5. SURROGA. Lo Stato (o chi per esso) sarà surrogato nel credito del richiedente nei confronti della LCA per importo corrispondente al risarcimento concesso, con preferenza fino a detto importo nella liquidazione. Resta salvo il diritto del richiedente nei confronti della LCA e nei confronti di terzi corresponsabili nei limiti del risarcimento non ottenuto. Lo Stato avrà diritto alla liberatoria del caso.

6. COMPENSAZIONE. Il risarcimento spettante è compensato con le somme dovute dal richiedente alla banca per finanziamenti ottenuti sia dal medesimo soggetto, sia da persone fisiche o giuridiche allo stesso collegate, anche nei confronti di società che abbiano acquistato il credito.

 Associazione Nazionale Azionisti BPVI	 Coordinamento "don Torta"	 Azionisti Associati Banca Pop. Vicenza
 Associazioni Banche Venete	 Associazioni Soci Banche Popolari	 Associazione "Noi che credevamo nella BPVI"
 Adusbef		 MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO F.V.G